

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2455-A</sup>

## RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE)

RELATORE **GATTO**, per la maggioranza

Relatori di minoranza **RIVERA**, **SCOTTI ALESSANDRO** e **CARAMIA**

SULLA

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANZO**, **BONOMI**, **VETRONE**, **BURATO**, **FINA**, **STELLA**, **ZACCAGNINI**,  
**GORINI**, **FRANCESCHINI**, **BERNARDINETTI**, **AMBRICO**, **TROISI**, **BOLLA**,  
**GATTO**, **BALDI**, **CARIGNANI**, **TURCO**, **FERRERI**, **TRUZZI**

*Annunziata il 15 gennaio 1952*

Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari

*Presentata alla Presidenza il 4 marzo 1952*

### RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non occorre una lunga relazione per presentare a voi la proposta di legge « Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari ». Questo è un argomento perfino troppo conosciuto dalla Camera, che da parecchi anni ormai si trova ogni anno di fronte alla necessità di esaminare la stessa proposta di legge.

La Commissione ha lamentato la necessità che si è verificata anche quest'anno di dover ricorrere ad una legge di proroga, legge che, sotto parecchi aspetti, non è favorevole allo

sviluppo dell'agricoltura: basti pensare, per dirne uno, al mancato rinnovo delle colture determinato dalla incertezza di rimanere nel fondo. Auspica perciò la Commissione che presto possa essere emanata la legge organica in materia di contratti agrari, attualmente all'esame del Senato, legge che, disciplinando definitivamente la materia, dovrà determinare nei rapporti contrattuali quella situazione di certezza e quindi di tranquillità, benefica allo sviluppo dell'agricoltura, che ora manca.

Per cercare di dare un maggior senso di tranquillità ai lavoratori della terra, nell'esame

della proposta di legge che ci occupa, la Commissione, in maggioranza, ha ritenuto quest'anno di dover apportare una modifica al testo, che potremmo dire tradizionale, della legge: ha ritenuto cioè di non prorogare le disposizioni di legge per un anno, come si era fatto nelle precedenti leggi di proroga, ma di prorogare dette disposizioni fino a che entrerà in vigore la legge organica sui contratti agrari.

Oltre che a dare un maggior senso di tranquillità, come sopra detto, ai lavoratori della terra, la Commissione si è proposta con questa modifica altri due principali effetti: creare una situazione di stimolo perché anche coloro che sono avversi alla legge si rendano conto che, col guadagnare tempo, il problema non viene risolto, ma che l'attuale regime di proroga non può finire che con l'entrata in vigore della legge organica in materia contrattuale, e che quindi è opportuno per tutti, fautori ed avversari, che detta legge abbia ad essere presto emanata; porre fine ad un sistema legislativo di continue proroghe che, anche sotto l'aspetto formale, oltre che sotto quello sostanziale,

pare alla Commissione sia da disattendersi.

Nulla di nuovo è risultato dalla discussione della IX Commissione per quanto riguarda gli argomenti pro e contro la proroga: argomenti ormai noti e nell'uno e nell'altro senso: ritiene la Commissione che le ragioni che esistevano gli anni scorsi per consigliare la proroga delle disposizioni non siano affatto venute meno e che quindi essa debba essere concessa, a meno che non si vogliano affrontare situazioni gravi sotto l'aspetto sociale e dell'ordine pubblico.

Tranne la modifica sopra descritta e riflettente la durata della proroga, nessuna altra modifica degna di rilievo è stata portata alle disposizioni vigenti. Le variazioni apportate sono dovute esclusivamente alle necessità di coordinamento con la nuova disposizione sopra cennata.

La IX Commissione, per le ragioni brevemente svolte, raccomanda pertanto vivamente alla approvazione della Camera la proposta di legge in esame.

GATTO, *Relatore.*

**RELAZIONE DI MINORANZA**

ONOREVOLI COLLEGHÌ! — La proposta di una ulteriore proroga dei contratti agrari, vuoi per un solo anno, vuoi anche per un tempo indeterminato, come la Commissione di agricoltura propone, risulta dannosa alla agricoltura italiana ed, in particolare, ai coltivatori diretti, affittuari o mezzadri, a beneficio dei quali, peraltro, si afferma che essa proroga sia proposta.

Come, infatti, più volte è stato detto e ripetuto, il regime eccezionale delle proroghe delle affittanze, emanato allo scoppio della guerra e perdurante sino a che il fiore dei lavoratori agricoli rimase impegnato nel servizio militare, rappresentava un provvedimento doveroso. Era, cioè, giusto e morale fosse congelata la situazione di fatto esistente al momento del richiamo alle armi, con ciò intendendosi soprattutto di tutelare l'interesse di chi si era allontanato per servire la Patria.

Ma ingiusta diviene la stessa disposizione, se essa perpetua la situazione creatasi allo scoppio della guerra, dopo avvenuto il ritorno dei reduci; mantenere chiusi i cancelli delle aziende, come ora si minaccia di proseguire a fare, rappresenta un affronto ed un danno per molti di quei lavoratori, che si sacrificarono per l'Italia, ed un evidente ingiusto beneficio per quelli che, dalla guerra risparmiati, rimasero nelle aziende e ne ebbero anche qualche vantaggio.

È, poi, da riflettere che, per tutto il decennio di durata di queste « proroghe », molte situazioni familiari dei lavoratori, alle quali era in genere adatta la estensione della azienda, si sono venute modificando, incrementandosi per le nascite e per il farsi adulti dei giovanissimi o, invece, riducendosi per diversa ed opposta vicenda, ciò che ha determinato uno squilibrio, causa di sicuro scapito per l'agricoltura. Ciò apparisce particolarmente evidente nella conduzione a mezzadria.

Si aggiunga che in più zone la manodopera agricola va sistemandosi sempre più largamente nella industria, spintavi specialmente dalla insufficienza delle aziende.

Si verifica, infatti, che nelle aziende troppo cariche di braccia valide si ha poca occupazione del singolo e, perciò, sacrificio dei lavoratori tutti ed in quelle aziende povere di braccia si nota incoltura di una parte della

azienda e ciò perché, per ragioni ben note l'agricoltore rifugge dall'assumere manodopera *extra*.

Questa situazione crea, perciò, un reale disagio anche in molte famiglie della categoria *beneficata* dalle proroghe, oltrechè scapito nella produzione agricola.

Quando, poi, si pensi al disagio di tante famiglie, potenzialmente capaci di ben coltivare un podere, e che da tali illogiche disposizioni sono tenute alla fame e languiscono fuori delle aziende, dai cui occupanti, talora poco capaci o insufficienti, riescono ad ottenere, a stento, l'elemosina di poche giornate di lavoro all'anno, si conferma la ingiustizia delle proroghe che qui si propongono.

In realtà, le famiglie di buoni e capaci lavoratori non temono la cessazione della proroga, innanzi tutto perché non esiste alcun proprietario che voglia disfarsi di lavoratori buoni e capaci, ma anche perché numerose famiglie attendono, invece, la cessazione delle proroghe, per godere finalmente il vantaggio di passare ad una azienda nei loro riguardi più o meglio recettiva per estensione o per intrinseca bontà.

Il conflitto nasce e si mantiene solo fra il possidente ed il lavoratore mediocre o cattivo per qualità tecniche o morali e certamente una quota parte di queste famiglie sarà, dalla cessazione delle proroghe, che qui si domanda, eliminata dagli affitti e dalle mezzadrie e passerà al bracciantato; ma ineluttabilmente ciò avverrà, sebbene più lentamente e più dispendiosamente per tutti, anche durando ancora per anni le proroghe e pure attraverso leggi che, comunque, come questa, portino alla protezione degli inadatti.

Né vogliamo credere che dirigenti, fiduciari o propagandisti di sindacati e di partiti, siano, tra codesti inadatti, in tal numero, da spingere sindacati e partiti a difendere, con ciò, sé stessi ed i propri interessi politici.

Occorre si rifletta che da circa un decennio si trascina il costume giuridico della proroga: se anche solo al 4 per 100 delle eliminazioni e sostituzioni di famiglie lavoratrici si fosse provveduto ogni anno, come avveniva in epoche normali, al termine del decennio si sarebbero già accumulati 40 casi di escomi. Oggi si deve tener conto, poi, delle

variazioni nella costituzione delle famiglie, accumulatesi nel decennio, e del congelamento nelle immissioni di famiglie nuove nelle aziende, pure dovuti alle leggi di proroga. Non è perciò da giudicare anormale ed allarmante il numero degli escomi annunciati o prevedibili in certe zone.

Questi escomi, poi, non sono destinati tutti a porre fuori definitivamente le famiglie dalle imprese agricole, in quanto la maggior parte di essi culmineranno nell'*assestamento* della situazione e, cioè, nello scambio di famiglie tra le diverse aziende per il vantaggio, oltre che della collettività, anche della produzione.

Quando ciò fosse avvenuto, si vedrà la agricoltura rifiorire ed il lavoro e l'impegno ritornare nei campi.

La continuazione delle proroghe, disposizione veramente angarica, sia per la nostra agricoltura, che per i lavoratori agricoli, particolarmente per le famiglie capaci, aspiranti ad assumere mezzadrie trascurate, farà infatti tornare la fiducia dei possidenti e della grande maggioranza dei lavoratori, che sono poi quelli onesti e capaci, verso lo Stato e verso se stessi e le iniziative, oggi così gravemente depresse, torneranno felicemente a rigermogliare nei campi, dando incremento notevole alla occupazione, attualmente tanto rarefatta a causa della incertezza, della depressione e della sfiducia che questa ed altre leggi, a questa sorelle e cugine, che qui sono state emanate, hanno incautamente, e certo involontariamente, determinato.

La piaga più penosa che oggi ci affligge è certo quella della disoccupazione e ritengo che saremmo colpevoli verso il nostro Paese, se ci astenessimo, per preoccupazioni di neppure chiaramente intesa demagogia o per gracilità di volontà e di spirito, dal tagliare la pastoia delle proroghe, che si oppone al progresso agricolo e che turba e rallenta il ritmo normale dell'agricoltura, contribuendo così notevolmente ad affievolire le iniziative ed a rarefare il lavoro agricolo nel nostro Paese.

È doloroso qui comunicare che, sino a questo momento, i concimi acquistati in Italia sono solo il 30 per 100 della quantità media di concimi acquistati negli anni passati nello stesso periodo.

E siccome non vi è, ci sembra, una ragione economica gravemente incidente su tale fatto, dobbiamo pensare che la causa

principale di questo preoccupante rilievo sia psicologica, cioè consistente nella sfiducia e nel disorientamento, che si sono impossessati, sia di chi dirige, che di chi lavora, sfiducia e disorientamento in parte generati da quest'ordine di disposizioni e dalla oscillante ed incerta nostra legislazione agricola.

Nè ha valore la obiezione, che si sente ripetere da più parti, che, sopprese le proroghe, si scatenerà la cupidigia dei possidenti a carico dei lavoratori affittuari o mezzadri, cui saranno fatte condizioni contrattuali angariche, data la fame di terra che è generale quasi ovunque.

Infatti, se codesta asserita ingordigia dei possidenti si esercita per vie illegali, la illegalità di domani non potrà aver frutti e manifestazioni diverse di quella di oggi; ma per la via legale vigono oggi e si fanno ben valere le disposizioni per il giusto canone ed altre, che si sono dimostrate ben capaci di tutelare il lavoratore, e queste stesse disposizioni varranno indubbiamente anche domani.

Per i democristiani vi è poi, ci sembra, una ragione statutaria, sociale ed umana, che ci induce a schierarci per lo sviluppo della piccola e media proprietà rurale e, quindi, ad astenerci dalla sua « persecuzione », che è proprio ciò che queste leggi di guerra finiscono col fare, senza che, peraltro, esse riescano a beneficiare i lavoratori come tali. Risulta, infatti, ben chiaro che, mentre tanti lavoratori, capaci e benemeriti della Patria, sopportano il danno di queste leggi, al danno si aggiunge la beffa di una protezione concessa a quelli che furono i beneficiari della guerra, buoni o cattivi lavoratori che essi siano, ma oggi « casta » assurda dal punto di vista umano e cristiano.

È forse superfluo aggiungere che ciò che qui si dice per la proroga dei contratti, così come è proposta dalla proposta di legge Franzo, può esser ripetuto, tale e quale, per il regime dei contratti agrari secondo la legge che è in elaborazione nell'altro ramo del Parlamento.

La proposta di legge Franzo, come gravemente pregiudizievole per l'agricoltura e per gli interessi diretti ed indiretti dei lavoratori agricoli, e perciò non umana e non cristiana, merita a nostro giudizio, di essere respinta dalla Camera dei Deputati.

RIVERA, SCOTTI ALESSANDRO,  
CARAMIA, *Relatori di minoranza.*

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria o colonia mista all'affitto, nonché le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale del 9 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni o modificazioni, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1952-53, considerata come tale anche quella che abbia inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1953, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

La proroga dei contratti agrari di cui al precedente comma non si applica nei confronti dei coltivatori diretti che si trovano nel godimento, quali proprietari, enfiteuti o usufruttuari, di altro fondo sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia.

Le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, si applicano anche per le annate agrarie 1951-52 e 1952-53.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2° e 3° e nei restanti articoli della legge 15 luglio 1950, n. 505, nonché quelle di cui all'articolo 5 della legge 16 giugno 1951, n. 435, si applicano anche per l'annata agraria 1952-53.

Resta in vigore il comma 2° dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277, anche se i cereali non sono più soggetti ad ammasso.

## ART. 2.

Agli effetti della presente legge il termine del 31 dicembre 1949 contenuto nell'articolo 2 della legge 16 giugno 1951, n. 435, è sostituito con il termine del 31 dicembre 1950.

## ART. 3.

La esecuzione delle sentenze di sfratto relative all'annata agraria 1950-51 rimane sospesa fino alla fine dell'annata agraria 1951-52.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria o colonia mista d'affitto, nonché le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni o modificazioni, sono prorogati fino all'entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari.

*Identico.*

Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2° e 3°, e negli articoli seguenti della legge 15 luglio 1950, n. 505, nonché quelle di cui agli articoli 4 e 5 della legge 16 giugno 1951, n. 435, si applicano con le modificazioni di cui agli articoli successivi, fino all'entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari.

*Identico.*

## ART. 2.

*Identico.*

## ART. 3.

L'esecuzione delle sentenze di sfratto relative ad una determinata annata agraria rimane sospesa fino al termine dell'annata agraria successiva.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 4.

I termini di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e all'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 476, si intendono decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

Alle spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto secondo le norme dell'articolo 7 della legge 16 luglio 1950, n. 505.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 4.

*Identico.*

ART. 5.

*Identico.*

ART. 6.

*Identico.*